

o a quel navilio che lui servito havea: perciò come è ragione che in qual si vuole cosa che l'huomo faccia servizio, o alcun lavoro, che quel lavoro lo debba pagare, perche quello, il quale comprerà tale nave, guardisi, & si debba guardare come la comprerà: per cioche danno, e fastidio non li possa intervenire. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

A Ccordando a suo servizio un Padrone di Nave qualche Servitore per tempo determinato, devonsi l'un l'altro reciprocamente osservare i patti fra loro stabiliti; onde morendo il Servitore innanzi che sia terminato quel tempo, dee il Padrone pagare a' di lui Eredi, o Congiunti il suo salario a proporzione di quel tempo, che avrà servito; E morendo al contrario il Padrone, dee il servitore terminare il tempo stabilito in servizio degli Eredi, o Propinqui di quello, finchè però stia in loro potere la Nave, che vendendola, o alienandola resta libero, e debbongli quelli, o del proprio, o del prezzo ricavato pagare la sua mercede pel tempo, che avrà servito sì loro, come il Defunto, e non pagandolo, avrà sempre quel Servitore il regresso contra la Nave, benchè questa passi in potere d'altrui.

Sopra questo Capit. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 31.

Di stiva di Vettine, o Botte vote.

Cap. 271.

SE alcun Patrone di Nave, o di Navilio navicherà in Barberia, o in Spagna, o in alcun' altra parte: se alcuni Mercanti metteranno nella Nave o nel Navilio stiva di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, se la stiva anderà integra, & se li Mercanti non havessino fatto pretio di nolo per causa di quella robba, o stiva, o vettine con il Patrone della Nave, quando il Patrone di quella Nave, o di quel Navilio sarà giunto a quel luoco, dove quella stiva, o vettine debba scaricare, sia in libertà del Patro.